



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

ALLEGATO 1

Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, conferiti dall'Unità di Missione per il PNRR, ai sensi del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80.

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento, ai sensi del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, di incarichi di lavoro autonomo, da parte dell'Unità di Missione per il PNRR, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Articolo 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. La direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, ricevuta la richiesta dell'Unità di Missione per i PNRR, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'Amministrazione, individuato nei documenti di programmazione, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo Ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Amministrazione attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili e la comunica all'Unità di Missione.
3. L'Ufficio competente verifica la compatibilità della spesa prevista in relazione alle somme stanziare nei relativi capitoli di bilancio.

Articolo 3

(Individuazione delle professionalità)

1. Accertata l'indisponibilità di risorse umane interne, ai fini della individuazione delle professionalità richieste, viene predisposto avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) descrizione del fabbisogno e definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) indicazione della fonte di finanziamento sulla quale graverà la spesa;
 - c) tipologia dell'incarico;
 - e) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

- f) durata dell'incarico in relazione agli obiettivi o progetti da realizzare e luogo dell'incarico;
- h) informazioni correlate all'ammontare del compenso.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione delle istanze corredate dai curricula, da relazioni illustrative e dalla documentazione necessaria, nonché le modalità attraverso le quali avviene la comparazione.

2. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Tale requisito non è richiesto se l'attività oggetto dell'incarico debba essere svolta da professionisti iscritti in ordini albi e negli altri casi previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 4

(Procedura comparativa)

1. La procedura di selezione degli esperti esterni, ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, è affidata ad una Commissione appositamente costituita.
2. La selezione è effettuata sulla base di una valutazione documentale integrata, ove ritenuto eventualmente opportuno, da un colloquio.
3. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Amministrazione.
4. A seguito della conclusione dell'attività svolta dalla Commissione di valutazione, è definito l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per l'eventuale attribuzione degli incarichi, che saranno conferiti in base all'effettivo fabbisogno dell'Unità di Missione che potrà essere rilevato anche progressivamente nel tempo.

Articolo 5

(Conferimento dell'incarico)



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

1. Ai candidati individuati verrà conferito l'incarico di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione. Resta fermo che l'Amministrazione, in conformità alla disciplina vigente, si riserva il potere di non conferire incarico alcuno o di conferire un numero di incarichi inferiore a quello indicato nell'avviso relativo all'avvio della procedura di selezione.
2. La formalizzazione dell'incarico avviene mediante stipula di apposito contratto nel quale dovranno essere specificati i seguenti elementi di dettaglio:
 - a) tipologia dell'incarico;
 - b) oggetto dell'incarico e attività da svolgere;
 - c) eventuale luogo in cui deve essere svolta l'attività relativa all'incarico conferito;
 - d) durata commisurata all'entità dell'incarico. Eventuali proroghe sono ammesse per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - e) importo del compenso e modalità di pagamento;
 - f) trattamento fiscale e previdenziale;
 - g) fattispecie legali e contrattuali di sospensione della prestazione, di recesso e di risoluzione del contratto.
3. Ai fini della liquidazione del compenso, il collaboratore deve presentare una relazione dettagliata e debitamente sottoscritta dal Dirigente referente dell'attività svolta, cui dovranno essere allegati in originale, laddove previsti, i prodotti realizzati, timesheet, nonché la notula/fattura di pagamento.
4. Il Dirigente referente attesta la regolare esecuzione dell'attività svolta dal collaboratore tramite dichiarazione di nulla osta, che invia, unitamente alla relazione ed agli eventuali prodotti, agli uffici competenti per i controlli previsti e per la liquidazione del compenso. In caso di inadempimento del collaboratore, sono attivate le ordinarie procedure previste dal contratto.
5. Nel nulla osta, il Dirigente referente deve evidenziare, sotto la propria responsabilità, la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito al collaboratore rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo.

Articolo 6

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. La durata dell'incarico sarà indicata nel contratto individuale di lavoro e sarà rapportata al profilo professionale, ai fabbisogni dell'Amministrazione connessi all'attuazione del PNRR e al conseguimento dei relativi obiettivi, intermedi e finali. Non è ammesso il rinnovo. La proroga è ammessa per esigenze sopravvenute e con atto motivato.
2. La commisurazione del corrispettivo è definita sulla base delle caratteristiche professionali dell'esperto, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché, dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

Articolo 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 8

(Pubblicità ed efficacia)

1. Gli incarichi conferiti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'inserimento nell'Anagrafe delle prestazioni degli incarichi.
2. Gli incarichi conferiti trasmessi sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 20 del 14 gennaio 1994.
3. Gli incarichi conferiti sono pubblicati sul sito internet del MUR.

Articolo 9

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio all'avviso di selezione della relativa procedura comparativa che costituisce «*lex specialis*».

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Lo Surdo)